

Direttiva IORP2 per i Fondi Pensione: un'occasione da non perdere

Il tema della gestione complessiva dei rischi è ora entrato nel settore dei Fondi Pensione, sia a contribuzione definita che a prestazione definita.

Tutto ciò implica anche in questo settore non solo l'attenzione sulla mappatura, quantificazione, gestione e mitigazione dei rischi ma anche e soprattutto un vero e proprio cambiamento di approccio nella governance, similmente a quanto già avvenuto negli ultimi anni nei settori bancario e assicurativo.

In particolare, l'introduzione delle Key Functions, Risk Manager, Internal Auditing, Funzione Attuariale, rappresenta un significativo passo avanti in tale direzione.

Quella che non va persa, però, è la grande occasione; ovvero che tali novità non siano solo vissute dalle fonti istitutive e dagli amministratori dei Fondi Pensione come una mera compliance e quindi di fatto come un costo, ma piuttosto rappresenti un investimento e un valore aggiunto presente e prospettico. Purtroppo, in attesa del Provvedimento Covip sul tema, si è già assistito qui e là ad un approccio del primo tipo piuttosto che del secondo, che invece è quello corretto.

Così si rischia di vanificare lo sforzo dei legislatori europei di migliorare il sistema dei Fondi Pensione dando maggiori tutele al risparmio previdenziale con una corretta gestione dei rischi. I temi forti al di là di norme, policy, organizzazione, flussi e procedure sono senza ombra di dubbio la centralità dei rischi e della solvibilità, nonché della governance coinvolgendo sempre più il CDA con il supporto delle funzioni fondamentali. Di grande rilevanza l'introduzione della Funzione Attuariale per i fondi a prestazione definita o che offrano garanzie laddove è implicito un maggior rischio tecnico-economico.

Interessante osservare come, diversamente dai settori bancario e assicurativo, le norme sulla valutazione dei rischi non si traducano in indici quantitativi sulla solvibilità, il che non impedisce comunque che tutto il lavoro svolto in particolare dalla Funzione Attuariale e dal Risk Manager possa tradursi a livello di significativa informativa in indicazioni preziose, anche quantitative, per il Consiglio di Amministrazione.

Gli Attuari saranno inevitabilmente protagonisti di questo cambiamento, d'altronde una delle definizioni che viene data spesso di tale categoria professionale, tra le tante, dice testualmente "l'Attuario è per definizione un Risk Manager".

La Crenca & Associati da molti anni si occupa di tali temi avendo peraltro dedicato all'area "risk management" uno staff ad hoc, che su tali temi lavora in sinergia con l'altra grande area professionale del welfare e, nonostante il richiamato Provvedimento Covip non sia stato ad oggi ancora emanato, ha già ricevuto incarichi e portato a compimento le relative attività richieste dalla nuova normativa sia di compliance che di sostanza, redigendo i documenti fondamentali introdotti dalla normativa, relativi al sistema di governo e alle politiche di governance.

Che non si perda quindi l'occasione! Il nostro studio professionale, sempre in crescita, sta dando e darà tutto il contributo e l'esperienza necessari alla propria clientela affinché questo non accada, in modo che la Direttiva IORP II dia quel valore aggiunto che tutti ci auguriamo.

Giampaolo Crenca

Principal Crenca & Associati

CRENCA & ASSOCIATI**Sede Amministrativa e operativa**

00185 – Roma

Via di S. Croce in Gerusalemme, 63

Tel. +39 06 77250252

Sede

20124 – Milano

Viale Sondrio, 3

Tel. +39 02 5457472

Fax +39 02 93650704

Sede Legale

00182 – Roma

Via Pordenone, 2

Il 18 giugno 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Delegato 2019/981 della Commissione dell'8 marzo 2019 (di seguito anche "Regolamento") che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/35 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II). Il regolatore è, dunque, intervenuto, sui c.d. "Atti Delegati", il punto di riferimento per gli operatori del mercato assicurativo in termini di "misura di secondo livello" recante previsioni di dettaglio sul regime *Solvency II*.

In tale ambito, tra le previsioni la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2020, vengono introdotte nuove disposizioni in merito alla gestione delle imposte differite, in particolare declinate nell'articolo 1, punti 50) e dal 59) al 61), del Regolamento che vi invitiamo ad analizzare per gli ulteriori dettagli.

L'intento primario dell'Unione Europea, in coerenza con le logiche che dovrebbero sempre caratterizzare una normativa comunitaria per il fatto stesso di essere "comunitaria", è quello di continuare a perseguire l'armonizzazione e la parità di condizioni nell'Unione.

Tale principio vuol essere riaffermato anche in un contesto, quello specifico del trattamento delle imposte differite sia ai fini della loro rilevazione nell'ambito dei fondi propri che ai fini del loro utilizzo per la determinazione dell'aggiustamento per capacità di assorbimento perdite in riduzione del requisito patrimoniale (c.d. LAC DT), in cui, oltre alle diversità insite nell'attuale struttura dell'Unione (diversi regimi fiscali nei diversi Stati Membri), le prassi utilizzate dai vari Stati membri risultano ancora abbastanza divergenti.

Vengono previsti principi supplementari, rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria primaria e di secondo livello, con riferimento alle ipotesi su cui basare la determinazione degli eventuali utili futuri da utilizzare nell'ambito della determinazione della LAC DT, ribadendo la necessità di prudenza (sancita anche dalla nostra Autorità di Vigilanza, nel Regolamento IVASS n. 35 del 7 febbraio 2017) e fissando requisiti stringenti legati anche alla coerenza rispetto alla pianificazione strategica delle imprese (in termini di orizzonte temporale, ammontare di premi di nuova produzione, ipotesi di redditività) e alle future misure di gestione previste, tutto in un contesto nel quale si sia verificato lo scenario di perdita istantanea pari al requisito di solvibilità di base (BSCR, ridotto in caso di presenza di assorbimento perdite da riserve tecniche (ADJ TP) e incrementato del requisito di capitale per rischio operativo (SCRop).

Preme inoltre sottolineare quello che, dal nostro punto di vista, rappresenta il principale valore aggiunto di queste modifiche normative: considerando, infatti, i non trascurabili impatti della gestione delle imposte differite sia in termini di fondi propri che di requisito di capitale e dunque sulla posizione di solvibilità complessiva, le nuove disposizioni mirano anche ad una maggior consapevolezza del management e delle strutture dell'impresa sull'importanza della corretta gestione di tali poste e soprattutto a prevedere il coinvolgimento, in tale ambito, delle Funzioni Fondamentali, con specifico e diretto richiamo alla Funzione Attuariale e alla Funzione di Risk Management.

Il Regolamento, infatti, non solo richiede analisi aggiuntive sul tema (specifiche analisi di sensitività al variare delle ipotesi) e una maggior disclosure sia verso il mercato (nell'ambito della relazione sulla solvibilità e condizioni finanziaria – SFCR) che verso l'Autorità di Vigilanza (nell'ambito della relazione periodica – RSR) ma soprattutto prevede che le imprese adottino una specificata politica di gestione dei rischi relativa alle imposte differite, che formerà parte integrante delle politiche sul sistema di gestione dei rischi dell'impresa.

CRENCA & ASSOCIATI

Sede Amministrativa e operativa

00185 – Roma

Via di S. Croce in Gerusalemme, 63

Tel. +39 06 77250252

Sede

20124 – Milano

Viale Sondrio, 3

Tel. +39 02 5457472

Fax +39 02 93650704

Sede Legale

00182 – Roma

Via Pordenone, 2

In tale politica le imprese sono chiamate a prevedere il coinvolgimento delle “pertinenti” funzioni fondamentali nella selezione e nella valutazione dei metodi e delle ipotesi per dimostrare l’entità e la recuperabilità della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, le modalità di comunicazione di tale valutazione all’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, comprendendo, nello specifico, la valutazione delle ipotesi sottostanti applicate per la proiezione dell’utile tassabile futuro sia ai fini dei Fondi Propri (cioè in sostanza nel caso in cui l’ammontare di imposte differite attive superi, nel bilancio di solvibilità, l’ammontare delle imposte differite passive) e sia soprattutto (ove utilizzato) ai fini della determinazione della LAC DT.

In particolare e in maniera esplicita, la normativa, in tale ambito, attribuisce o alla Funzione Attuariale o alla Funzione di Risk Management una “*explanation*” su tutto ciò che riguarda le ipotesi in questione.

Interpretiamo il termine usato dalla normativa come una illustrazione, chiara completa e integrata, che la Funzione dovrà fornire quantomeno al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dell’impresa sulle metodologie selezionate, ipotesi utilizzate per la determinazione dei redditi imponibili futuri, (eventuali) future misure di gestione considerate (con particolare riferimento a quelle necessarie per permettere la continuità dell’attività aziendale in coerenza con lo scenario di perdita istantanea in caso di LAC DT), risultanze ottenute in termini di test di ammissibilità/recuperabilità, analisi di sensitività degli ammontari determinati e, in linea generale, del valore del *Solvency Ratio* al variare delle ipotesi sottostanti.

Riteniamo che in tale **disclosure** la Funzione preposta debba inoltre riportare qualsiasi osservazione, raccomandazione o punto di attenzione che ritenesse di dover sollevare sul tema, comprese le analisi di coerenza/congruità con quanto previsto nella politica di gestione dei rischi in termini di *Risk Appetite Framework*, mettendo a disposizione del *management* dell’impresa tutti gli elementi necessari a valutare in modo adeguato quanto la situazione di solvibilità complessiva dipenda dalle ipotesi/scelte effettuate in tale ambito e quale ne sia il livello di incertezza associato.

La normativa va nella direzione auspicata di un’ulteriore valorizzazione delle Funzioni Fondamentali nel loro ruolo non solo di funzioni prettamente di controllo ma di “specialisti” che, con le loro specifiche capacità e competenze, possano essere di supporto professionale al *management* nelle decisioni strategiche sulla gestione dell’impresa assicurativa.

Noi attuari abbiamo accettato da tempo “la sfida” e continueremo a fornire il nostro valore aggiunto alle imprese assicurative anche su tale tematica, in particolare nel contesto dei ruoli che a vario titolo ricopriamo nell’ambito delle Funzioni di *Risk Management* e Attuariali.

Donato Leone

Insurance Risk Specialist

CRENCA & ASSOCIATI

Sede Amministrativa e operativa

00185 – Roma

Via di S. Croce in Gerusalemme, 63

Tel. +39 06 77250252

Sede

20124 – Milano

Viale Sondrio, 3

Tel. +39 02 5457472

Fax +39 02 93650704

Sede Legale

00182 – Roma

Via Pordenone, 2

A due anni dal DDL concorrenza dell'agosto 2017 il governo prova nuovamente a cambiare le carte in tavola dell'Assicurazione RCA in Italia con regole che minano le fondamenta del sistema e non ne risolvono i problemi. Con la proposta di Legge A.C. 780, infatti, si impongono ancora una volta limitazioni sul premio che gli assicurati virtuosi (coloro che nel biennio precedente non hanno provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritari) devono pagare, introducendo un premio base ottenuto come premio medio delle tre province meno care che può essere aumentato di un 20% massimo per tener conto di situazioni locali diverse, palesemente contrarie al principio di mutualità e al concetto basilare per il quale l'assicurato deve pagare di più se più "rischioso", nonché a quello della libera concorrenza del mercato. L'impresa, ci si chiede, è ancora libera di determinare le proprie tariffe con tutte le imposizioni normative che scardinano quell'impianto di base che con il tempo faticosamente negli anni le compagnie hanno cercato di costruire? Ancora una volta, infatti, si punta a ridurre i premi senza ridurre i sinistri che rappresentano l'elemento principale che concorre alla determinazione del premio.

Ma non solo....

L'art. 2 della proposta di Legge modifica la c.d. Legge "Bersani", introdotta nel 2007, che di fatto ha reso vano il sistema premiante del Bonus – Malus, rischia di fare ulteriori danni.

Ma facciamo un passo indietro: cosa prevedeva la legge Bersani del 2007? In caso di acquisto di un veicolo l'assicurato poteva beneficiare della stessa classe di merito Bonus/Malus di un altro veicolo (dello stesso tipo) appartenente al nucleo familiare, vanificando il sistema per il quale con il tempo e solo se non farai sinistri, vedrai il tuo premio ridursi sempre di più.

Si vuole ora andare oltre ... estendere non solo ai nuovi veicoli ma anche ai rinnovi per gli assicurati senza sinistri da 5 anni tale possibilità e infine permettere che ciò accada anche tra veicoli di diversa tipologia: Acquisto di una moto che prende la medesima classe di merito dell'autovettura!!
Quale il nesso?

Non c'è. Come non ci sono valutazioni tecniche alla base di queste modifiche che pertanto non porteranno ai risultati sperati.

Da tempo gli Attuari chiedono un confronto con tutti gli attori del comparto per intervenire sul cuore del problema e non in modo spot e su aspetti secondari, avendo già espresso posizioni chiare e proposte concrete che in sintesi prevedono di intervenire sulle reali cause del costo dei sinistri.

Maria Mochi

Partner Specialist